



# CASSA DI PREVIDENZA DELLE FORZE ARMATE

Ente di Diritto Pubblico non economico sotto la vigilanza del Ministro della Difesa

Via XX settembre n. 123/A - 00187 ROMA

## **DISCIPLINARE DI GARA**

**CIG: Z142A22B80**

### ***AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI CONTI CORRENTI DEI FONDI PREVIDENZIALI OPERANTI NELL'AMBITO DELLA CASSA DI PREVIDENZA DELLE FORZE ARMATE.***

#### **PREMESSA**

La Cassa di Previdenza delle Forze Armate, istituita a seguito dell'emanazione del D.P.R. 04 dicembre 2009, n. 211, quale organo con personalità giuridica di diritto pubblico operante nell'ambito della struttura organizzativa del Ministero della Difesa, di seguito denominata "Ente pubblico", intende procedere alla stipula di una convenzione per l'affidamento della gestione del servizio di cassa, mediante l'apertura di sette conti correnti, relativo ai Fondi previdenziali di categoria previsti e disciplinati dall'art. 1913 ss. del D.Lgs 15 marzo 2010, n. 66, "Codice dell'Ordinamento Militare" e dagli artt. 74 ss. del relativo Regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 90/2010.

In ottemperanza alle seguenti norme, che regolano l'attività della Cassa di Previdenza :

- D. Lgs 15 marzo 2010, n. 66 concernente il "*Codice dell'ordinamento militare*";
- D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 concernente il "*Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della L. 28.11.2005, n. 246*";
- Decreto Inteministeriale Difesa/Economia e Finanze del 1° luglio 2010 che approva le "*Istruzioni tecnico-applicative per l'armonizzazione dei procedimenti di attuazione del regolamento emanato con DPR 04.12.2009, n. 211*", inglobato nel T.U. dell'Ordinamento Militare",

è indetta una gara a evidenza pubblica, disciplinata dal d.lgs 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii., per individuare un unico Istituto di credito cui affidare l'espletamento del servizio di tesoreria dell'Ufficio di gestione della cassa di previdenza delle F.A..

#### **Art. 1**

##### **ENTE APPALTANTE**

Cassa di Previdenza delle Forze Armate, con sede legale in Via XX settembre n. 123/A - 00187 ROMA, Codice Fiscale : 97623680580.

#### **Art. 2**

##### **FORMA DELL'APPALTO**

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 D.Lgs n. 50/2016. Il servizio è identificato al CPV 66600000.

#### **Art. 3**

## OGGETTO DELL'APPALTO

Servizio di cassa a favore dell'Ente appaltante, mediante la gestione di 7 (sette) conti correnti, da espletarsi secondo le disposizioni contenute nel presente disciplinare e nell'allegata bozza di convenzione.

In particolare le caratteristiche del servizio di tesoreria dovranno essere:

**a. Esigenze a costo zero (nessuna deroga ammessa) :**

-	accensione dei conti correnti	
-	accensione conti titoli	
-	tenuta conti correnti	
-	tenuta conto titoli	
-	pagamento imposte e tasse (con F24 ecc.)	
-	esecuzione di tutte le operazioni sui conti	
-	diritti per custodia titoli	
-	diritti per titoli gestiti in amministrazione	
-	diritto fisso per acquisto/rinnovo titoli in asta	
-	comunicazioni varie a cura della banca	
-	bonifici ordinari in Italia (qualsiasi supporto)	
-	accesso ai canali remoti collegamento web <b>solo informativo:</b>	
-	estinzione conto	
-	consulenza per investimenti in titoli di stato intesa come "raccomandazioni" personalizzate alle esigenze dell'Ente appaltante, dietro sua richiesta o per iniziativa dell'Istituto aggiudicatario, riguardo a una o più operazioni relative ad un determinato strumento finanziario. Tali raccomandazioni devono basarsi sulle considerazioni e caratteristiche fornite dall'Ente appaltante, ex art. 1, c. 5, lett.f, D.Lgs n. 58/98 (T.U.F.).	
-	ritiro documentazione c/o sede Ufficio in Roma - Via Marsala 104	
-	emissione assegni circolari	

I bonifici saranno disposti su supporto cartaceo con firma in originale (ed, eventuale, supporto magnetico) e il ritiro della documentazione deve avvenire esclusivamente a cura della Banca/Istituto aggiudicatario presso la sede operativa dell'Ente.

**b. Esigenze a titolo oneroso per l'Ente Pubblico:**

- servizi d'investimento per compravendita di titoli di Stato;
- bonifici ordinari all'estero.

**c. Altri Servizi d'interesse dell'Ente Pubblico :**

- comunicazione immediata dei bonifici non andati a buon fine;
- disponibilità a intervenire entro due ore lavorative dalla richiesta (orari di sportello della banca), presso la sede dell'Ufficio di gestione della Cassa, per risolvere esigenze improvvise relative alla gestione dei conti correnti;
- disponibilità a riorganizzare il servizio tesoreria nei termini chiesti dall'Ente Pubblico in caso dovessero intervenire eventuali modifiche normative/regolamentari alle vigenti disposizioni che regolano l'attività dell'Ente (per. es., apertura di nuovi C/C, ecc.).

## Art. 4

### CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, determinata, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, in base ai parametri definiti nell'Allegato "A" accluso al presente disciplinare.

L'aggiudicazione avverrà sulla base del valore complessivo più alto ottenuto dalla somma dei punteggi attribuiti agli elementi dell'offerta tecnica ed economica.

L'Ente Pubblico si riserva di aggiudicare, anche in presenza di una sola offerta formalmente valida, purché ritenuta conveniente e congrua da parte dell'Ente stesso.

#### **Art. 5**

##### **LUOGO DI ESECUZIONE DELL'APPALTO**

Il servizio di cassa e gestione conti correnti, oggetto dell'appalto, deve essere prestato in favore della Cassa di Previdenza delle F.A. presso una propria filiale operativa della Banca/Istituto aggiudicatario/o che deve obbligatoriamente essere presente nel comune di Roma.

#### **Art. 6**

##### **CONDIZIONI**

Le condizioni particolari che regolano le prestazioni dell'aggiudicatario, oltre quelle contenute nel presente disciplinare, sono definite nello schema di convenzione che regola l'appalto, in allegato "C".

#### **Art. 7**

##### **MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA**

Il servizio di cassa deve essere assicurato tramite l'esecuzione delle disposizioni cartacee oppure con l'utilizzazione del sistema telematico, qualora disponibile. L'istituto di credito aggiudicatario dovrà adeguarsi alle procedure, comprese quelle informatiche, che saranno adottate nel tempo dall'Ente appaltante.

#### **Art. 8**

##### **SINTESI PER SERVIZIO CASSA**

- Numero Conti correnti gestiti: 7;
- Giacenza media: **€ 18.000.000**. Tale dato è da intendersi in maniera puramente indicativa. **L'Ente Pubblico appaltante, nell'ambito della propria gestione finanziaria ed a proprio insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di mantenere una giacenza media su ogni singolo conto corrente, anche inferiore ad € 50.000 calcolata su base trimestrale;**
- Totale portafoglio titoli: **circa € 780.000.000;**
- Numero operazioni titoli annuali: **30** (il numero di operazioni ed il relativo valore di compravendita è puramente indicativo poiché è soggetto alle valutazioni/decisioni del Consiglio di Amministrazione dell'Ente);
- Movimentazione annua titoli: **circa 60.000.000;**
- Numero max annuale bonifici nazionali: **20.000** (da eseguire con invio di disposizioni di pagamento mediante flussi telematici secondo lo standard S.E.P.A. e, all'occorrenza, sulla base di ordini emessi in forma cartacea);
- Numero max annuo bonifici esteri: **100;**
- Numero max annuo assegni circolari: **100;**
- Importo annuo presunto delle entrate: **circa € 100.000.000;**
- Importo annuo presunto delle uscite: **circa € 90.000.000;**
- Frequenza di ritiro documentazione presso gli uffici operativi dell'Ente: **bisettimanale;**
- Numero personale iscritto ai Fondi previdenziali di categoria: circa 200.000.

#### **Art. 9**

##### **MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI CONCESSIONE MUTUI E DEL SERVIZIO DI ANTICIPAZIONE DELL'INDENNITA' SUPPLEMENTARE.**

L'Istituto di credito aggiudicatario dovrà assicurare:

- la concessione della surrogazione dei mutui ovvero di nuovi mutui finalizzati all'acquisto o ristrutturazione di immobili a uso civile, anche se non adibiti ad abitazione principale, ubicati su tutto il territorio nazionale, in favore del personale militare iscritto ai Fondi previdenziali, alle seguenti condizioni:
  - importo finanziabile: 80% del minore tra importo di compravendita e valore di perizia dell'immobile;
  - Spese di istruttoria: gratuite;
  - Spese di perizia: gratuite;

- Spese periodiche di addebito delle rate in C/C: gratuite;
- Copertura assicurativa obbligatoria (incendio e rischi casa): gratuita;
- Penale per riduzione o estinzione anticipata: nessuna.

Allo scopo, l'Istituto di credito aggiudicatario determinerà il relativo tasso di interesse, secondo le seguenti modalità:

- TASSO DI INTERESSE FISSO = EURIRS durata mutuo + spread proposto in sede di gara;
- TASSO DI INTERESSE VARIABILE = EURIBOR tre mesi + spread proposto in sede di gara.

- L'anticipazione dell'Indennità Supplementare, in unica soluzione, su richiesta del personale militare "Ufficiale" in congedo di tutte le Forze Armate avente diritto, ivi inclusa l'Arma dei Carabinieri, prevista e disciplinata dall'art 1914 del d lgs. n. 66/2010.

Ai fini di cui sopra, questo Ente Pubblico rilascerà apposita dichiarazione a firma del Capo Ufficio di Gestione, nella quale attesterà la maturazione del diritto alla prestazione previdenziale da parte dell'interessato, l'importo concretamente spettante e la data di prevista erogazione dello stesso sulla base delle disposizioni vigenti all'atto dell'istanza di anticipo.

Allo scopo, l'istituto di credito aggiudicatario applicherà le medesime condizioni economiche offerte in sede di gara.

I costi relativi all'operazione di che trattasi sono a totale carico dei richiedenti.

## **Art. 10**

### **DURATA DELL'APPALTO**

Il servizio avrà la durata di anni 3 (tre) decorrente dalla data di stipula della convenzione.

In caso di scadenza, di risoluzione anticipata o del verificarsi delle condizioni risolutive di cui ai successivi articoli 23, 24 e 25, è comunque fatto obbligo all'aggiudicatario di proseguire ad assicurare il servizio alle stesse condizioni, nessuna esclusa, previste dalla richiamata convenzione, sino a quando non sia intervenuto il nuovo affidatario del servizio, e trasferendo, ove occorrente, il necessario know-how tecnico, senza oneri a carico dell'Ente.

## **Art. 11**

### **ONERI DI SICUREZZA**

In ottemperanza agli obblighi di cui all'art. 26, comma 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), l'Ente dichiara di non procedere alla predisposizione del documento di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI), in quanto le modalità di esecuzione del servizio oggetto del presente appalto sono tali da non ingenerare interferenze. Gli oneri per la sicurezza sono, pertanto, pari a Euro 0 (zero).

## **Art. 12**

### **DOCUMENTAZIONE e PUBBLICITA'**

Tutta la documentazione necessaria per partecipare alla gara (presente disciplinare, relativi allegati e "schema di convenzione") può essere visionata e ritirata presso l'Ufficio di gestione dell'Ente Pubblico, ubicato in Roma Via Marsala n. 104, cap. 00185, negli orari di apertura al pubblico, oppure scaricata dal sito [www.difesa.it](http://www.difesa.it) (percorso [www.difesa.it/SMD/ENTIMI/CASSAPREVFA/BANDI\\_DI\\_GARA/Pagine/Bandidigara.aspx](http://www.difesa.it/SMD/ENTIMI/CASSAPREVFA/BANDI_DI_GARA/Pagine/Bandidigara.aspx))

Maggiori informazioni possono essere richieste ai seguenti punti di contatto:

- Sezione Giuridico-Amministrativa: telefono 06/47359703 (fax 06/47359733); 06/47359721-9714 (orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00);
- e-mail: [primo.cassemil3s@smd.difesa.it](mailto:primo.cassemil3s@smd.difesa.it)

## **Art. 13**

### **CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA**

La presente procedura è riservata, ai sensi dell'art. 83, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016 ed a pena di esclusione, a Banche/Istituti autorizzate, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs 385/1993, a svolgere l'attività

di cui all'articolo 10 dello stesso decreto ed iscritte all'Albo di cui al successivo art. 13 (oppure, in alternativa, per le Banche/Istituti appartenenti a Gruppi bancari, ai sensi dell'art. 64, D.Lgs. 385/1993). Nel caso di impresa avente sede all'estero, l'iscrizione ad uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza di cui all'art. 83, comma 3, D.Lgs. 50/2016.

Tali categorie di imprese sono ammesse a partecipare alla presente procedura di gara in una qualsiasi delle forme previste e regolamentate dal disposto degli articoli 45, 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016. Ai sensi dell'art. 48, comma 7, D.Lgs. 50/2016, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.

I concorrenti, singoli o aggregati ai sensi dell'art.45 del D.Lgs. 50/2016, possono soddisfare i requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnica-professionale, di cui all'art. 83, comma 1, lettere b) e c), previsti per la partecipazione alla presente procedura di gara, avvalendosi dei requisiti di altra impresa "ausiliaria" con le modalità previste dall'articolo 89, del D.Lgs. 50/2016. Non è consentito, **a pena di esclusione**, che della medesima impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, né che il soggetto ausiliario partecipi anche autonomamente alla gara.

In relazione alla particolare natura del servizio oggetto di gara, non è ammesso il ricorso all'avvalimento, ai sensi del citato art. 89, in ordine al possesso dell'autorizzazione a svolgere l'attività disciplinata dagli artt. 10 e 13 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al D.Lgs n. 385/1993.

La Banca/Istituto dovrà avere disponibilità, a pena di esclusione, di una **sede operativa**, agenzia, filiale o sportello nel Comune di Roma.

Per essere ammessi alla gara i concorrenti dovranno aver correttamente compilato e sottoscritto il patto d'integrità (Allegato "E") e possedere, altresì, **a pena di esclusione**, i seguenti requisiti:

- a) Inesistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, comprovabili mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii. (facsimile in allegato B);
- b) Possesso dei requisiti e capacità di cui all'art. 83 del D.Lgs. 50/2016, comprovabile mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii. dalla quale risulti:
  - autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993;
  - di avere disponibilità di una sede operativa, agenzia, filiale o sportello nel Comune di Roma;
  - di aver svolto, nel triennio 2016-2017-2018, il servizio di cassa per conto di Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 165/2001 per una movimentazione complessiva annua (somma dei mandati e delle reversali) non inferiore a Euro 250.000.000,00 (Euroduecentocinquantamiloni/00);
  - di possedere, alla data del 31.12.2018, il Common Equity Tier 1 Ratio pari o superiore al parametro fissato, per lo stesso Istituto, dalla Banca Centrale Europea/Banca d'Italia/Autorità di vigilanza. Allo scopo, il Concorrente dovrà corredare la presente dichiarazione con copia della disposizione, emanata dalla relativa autorità vigilante, con la quale viene definito tale coefficiente, avendo cura, altresì, di fornire ogni elemento necessario per la successiva verifica, da parte della Stazione Appaltante, dell'effettivo possesso del requisito di cui trattasi;

- di aver gestito, nel triennio 2016-2017-2018, contratti relativi agli stessi servizi richiesti con strutture pubbliche o private, con esito soddisfacente.

#### **Art. 14**

##### **VALIDITA' DELL'OFFERTA**

La validità dell'offerta dovrà essere garantita per almeno 180 giorni successivi al termine di scadenza per la presentazione.

#### **Art. 15**

##### **TERMINI PER L'INVIO AI RICHIEDENTI DI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI**

A norma dell'art. 74, comma 4 del d.lgs. 50/2016, le informazioni complementari relative agli atti di gara eventualmente richieste dai concorrenti, saranno comunicate agli stessi, anche attraverso pubblicazione sul sito internet della Stazione Appaltante, almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito dal bando di gara e dal presente disciplinare per la ricezione delle offerte, sempre che le richieste siano state prodotte in tempo utile.

Le domande di chiarimento possono essere inoltrate in forma scritta tramite e-mail all'indirizzo [primo.cassemil3s@smd.difesa.it](mailto:primo.cassemil3s@smd.difesa.it).

#### **Art. 16**

##### **MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**

Il plico contenente l'offerta e la documentazione, a pena di esclusione, deve essere sigillato e deve pervenire, a mezzo raccomandata a/r del servizio postale entro e non oltre le ore **16,00** del giorno **14 Novembre 2019, esclusivamente all'Ufficio di Gestione della Cassa di Previdenza delle Forze Armate – Via Marsala n. 104 – 00185 Roma**. E' altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico, dal lunedì al giovedì, dalle ore 08,30 alle ore 16,00 ed il venerdì dalle ore 08,30 alle ore 11,30, **esclusivamente presso la Segreteria dell'Ufficio di Gestione della Cassa di Previdenza delle Forze Armate – Via Marsala n. 104 – 00185 Roma**. Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile.

Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recate un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni) e riportare la dicitura: **"GARA PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA MEDIANTE LA GESTIONE DI CONTI CORRENTI INTESTATI ALLA CASSA DI PREVIDENZA DELLE F.A."**. Nel caso di concorrenti con identità plurisoggettiva, vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.

Il plico deve contenere al suo interno due buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:

- **"BUSTA n. 1 – Documentazione Amministrativa";**
- **"BUSTA n. 2 – Offerta Tecnico-Economica".**

**La "BUSTA n. 1 – Documentazione Amministrativa"** dovrà contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

A) Domanda di partecipazione (Allegato "B"), redatta in lingua italiana, sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente con allegata fotocopia di un valido documento di riconoscimento; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante (ed in tal caso va allegata, a pena di esclusione, copia conforme all'originale della relativa procura) contenente le seguenti dichiarazioni:

- (1) denominazione e ragione sociale, domicilio legale, numero di partita IVA e/o codice fiscale del soggetto o dei soggetti concorrenti, descrizione sintetica delle potenzialità tecnico-gestionali e patrimoniali del soggetto o dei soggetti concorrenti;

(2) che:

- l'Istituto è autorizzato a svolgere l'attività di cui all'articolo 10 del D.Lgs 385/1993 e successive modificazioni;
- i vertici aziendali dell'Istituto sono nel possesso dei requisiti di onorabilità di cui al D.M. 161/1998;
- non sussiste alcun motivo di esclusione coincidente con quelli previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 ed in particolare:
  1. condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:
    - a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-*bis* del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-*bis* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
    - b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 321, 322, 322-*bis*, 346-*bis*, 353, 353-*bis*, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
    - c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
    - d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
    - e) delitti di cui agli articoli 648-*bis*, 648-*ter* e 648-*ter.1* del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
    - f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
    - g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
  2. sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-*bis*, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.
  3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano

anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

4. violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-*bis*, commi 1 e 2-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.
5. possibilità che si verifichi di una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6:(ai sensi dell'art 1, comma 18, secondo periodo, del decreto sblocca-cantieri, fino al 31 dicembre 2020, il subappaltatore non deve essere indicato in fase di gara)
  - a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;
  - b) l'operatore economico sia stato sottoposto a fallimento, o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 codice contratti e 186 bis del regio decreto 16 Marzo 1942 n° 267,;
  - c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
  - d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
  - e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;

- f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
- f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
- g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
- l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
- m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

- non partecipare alla gara in più di una associazione temporanea o consorzio di concorrenti e neppure in forma individuale qualora partecipi alla gara medesima in associazione o consorzio;
- si è a conoscenza delle norme di cui al D.Lgs 21.01.2010 n. 11, entrato in vigore in data 1° marzo 2010, che ha recepito la Direttiva 2007/64/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13.11.2007 in tema di pagamento nel mercato interno;
- si è presa visione dello schema di Convenzione (**Allegato "C"**), accettandolo senza riserve;
- l'Istituto è in grado di assicurare la presenza sulla piazza di Roma di un proprio Ufficio/Agenzia/Filiale adibito alla gestione dei conti correnti intestati ai Fondi previdenziali della Cassa, nonché alla risoluzione di problematiche tecnico-informatiche inerenti al servizio in questione;
- il "Patto di Integrità" è debitamente compilato e sottoscritto;
- si acconsente al trattamento dei dati personali esclusivamente per le esigenze legate alla partecipazione alla gara in oggetto.

Si precisa che, nell'ipotesi in cui concorrano alla gara imprese appositamente e temporaneamente raggruppate, ai sensi e per gli effetti degli articoli 45, comma 2, lettera d), la domanda di partecipazione corredata, a pena di esclusione, dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà di cui al presente disciplinare, dovrà essere resa da ciascuna delle imprese costituenti il raggruppamento.

Nell'ipotesi in cui concorra alla gara un Consorzio o una Società Consortile, la domanda di partecipazione corredata, a pena di esclusione, dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà di cui al presente disciplinare, dovrà essere resa, a pena di esclusione, dal Consorzio che con esso partecipa alla gara.

In ottemperanza al disposto dell'art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016, si precisa che le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi della domanda, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura pari ad € 300,00.

In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

#### **B) CAPACITA' ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE.**

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii. dalla quale risulti:

- l'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993;
- la disponibilità di una sede operativa, agenzia, filiale o sportello nel Comune di Roma;
- l'aver svolto, nel triennio 2016-2017-2018, il servizio di tesoreria per conto di Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 165/2001 per una movimentazione complessiva annua (somma dei mandati e delle reversali) non inferiore a Euro 250.000.000,00 (Euroduecentocinquantamiloni/00);
- di possedere, alla data del 31.12.2018, il Common Equity Tier 1 Ratio pari o superiore al parametro fissato, per lo stesso Istituto, dalla Banca Centrale Europea/Banca d'Italia/Autorità di vigilanza. **Allo scopo, il Concorrente dovrà corredare la presente dichiarazione con copia della disposizione, emanata dalla relativa autorità vigilante, con la quale viene definito tale coefficiente, avendo cura, altresì, di fornire ogni elemento necessario per la successiva verifica, da parte della Stazione Appaltante, dell'effettivo possesso del requisito di cui trattasi;**
- l'aver gestito, nel triennio 2016-2017-2018, contratti relativi agli stessi servizi richiesti con strutture pubbliche o private, con esito soddisfacente.

C) Patto d'integrità debitamente compilato e sottoscritto, come da prospetto in allegato "E";

L'Ente procederà all'accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi delle vigenti disposizioni e, qualora, venisse appurata la non veridicità delle medesime si procederà, salve le eventuali responsabilità penali, alla decadenza dell'aggiudicazione e/o all'automatica risoluzione della convenzione.

**La "BUSTA n. 2 – Offerta tecnico-economica (Allegato "D")**, redatta in lingua italiana, con apposizione del relativo bollo (n. 1 bollo ogni 4 pagine), con sottoscrizione non autenticata, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche, firmata in calce dal legale rappresentante o procuratore, con allegata fotocopia di un valido documento di riconoscimento, contenente i seguenti elementi :

- denominazione e ragione sociale, domicilio legale, numero di partita IVA e/o codice fiscale del soggetto o dei soggetti concorrenti;
- le condizioni applicative degli elementi di valutazione di cui al già citato All. "A" del presente disciplinare;
- l'offerta dovrà includere l'accettazione incondizionata di tutte le clausole previste nella convenzione e di quelle disciplinate dagli articoli del presente Disciplinare,
- progetto sintetico (eventuale) con proposte migliorative tese a fornire vantaggi operativi all'Ente.

## **Art. 17**

### **SVOLGIMENTO DELLA GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE MODALITA' DI APERTURA DELLE OFFERTE**

Un'apposita commissione nominata dal Presidente dell'Ente Pubblico" valuterà le proposte pervenute. La gara sarà esperita il giorno **21/11/2019 alle ore 09,30** nella sede dell'Ente appaltante, sito in Via Marsala n. 104 – 00185 ROMA. La procedura di selezione avverrà secondo le seguenti fasi:

#### **Prima fase**

Nella prima fase, che si svolgerà in seduta pubblica, in cui è ammessa la presenza di non più di un rappresentante per ciascun operatore, ovvero di una persona munita di specifica delega o procura appositamente conferita dal legale rappresentante, la Commissione appositamente nominata procederà alle operazioni di seguito indicate:

- ✓ presa d'atto dei plichi pervenuti entro il termine previsto e verifica della loro integrità;
- ✓ apertura dei plichi e verifica della loro formale regolarità e dell'integrità delle buste in essi contenute;
- ✓ apertura della "**BUSTA 1 – Documentazione Amministrativa**", verifica della regolarità della documentazione presentata da ciascuna Banca/Istituto concorrente;
- ✓ apertura della "**BUSTA 2 – Offerta tecnico-economica**" e presa d'atto della documentazione in essa contenuta;

Si farà luogo all'esclusione dalla gara nel caso manchi o risulti incompleto o irregolare alcuno dei documenti richiesti che incidono, in via diretta o mediata, sulla funzione di garanzia che la disciplina di gara tende ad assicurare nonché di tutti quelli volti a tutelare la "par condicio" dei concorrenti. Non si farà luogo, di contro, all'esclusione delle offerte non in regola con la legge sul bollo, che saranno accettate o ritenute valide agli effetti giuridici, ma saranno soggette a regolarizzazione fiscale.

La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente bando, nella relativa convenzione e nel capitolato generale d'oneri per i contratti stipulati dall'A.D. (D.P.R. 15 novembre 2012 n. 236) per quanto applicabile.

#### **Seconda fase**

Nella seconda fase la Commissione esaminerà in una o più sedute riservate, le offerte tecniche presentate dai concorrenti, attribuendo i relativi punteggi secondo i criteri indicati nell'allegato "A".

La Commissione si riserva, se lo riterrà utile, di convocare ciascuna Banca/Istituto offerente per fornire chiarimenti in ordine all'offerta tecnico-economica e/o progetto operativo.

Ci si riserva, inoltre, di effettuare sopralluoghi presso le sedi operative indicate per accertare l'effettiva struttura organizzativa dell'impresa.

Di tutte le sedute della Commissione sarà redatto un verbale, sottoscritto da tutti i componenti.

### **Terza fase**

Nella terza fase, che si svolgerà in seduta pubblica, in cui è ammessa la presenza di non più di un rappresentante per ciascun operatore, ovvero di una persona munita di specifica delega o procura appositamente conferita dal legale rappresentante, nel giorno che sarà comunicato ai concorrenti, la Commissione procederà:

- ✓ a comunicare i risultati delle valutazioni tecnico-economiche effettuate in seduta riservata dalla stessa Commissione;
- ✓ a comunicare l'aggiudicazione provvisoria al soggetto che avrà ottenuto il punteggio globalmente più alto;

Le predette operazioni saranno oggetto di apposito verbale che, unitamente a tutta la documentazione relativa alle operazioni di gara, verrà trasmesso all'organo competente per l'adozione del formale provvedimento di aggiudicazione definitiva.

Al Presidente dell'Ente è riservata la facoltà insindacabile di sospendere/posticipare la data della gara. L'eventuale rettifica della suddetta data e/o del suddetto orario sarà pubblicata esclusivamente sul sito istituzionale [www.difesa.it](http://www.difesa.it) percorso: [www.difesa.it/SMD\\_/ENTIMI/CASSAPREVFA/BANDI\\_DI\\_GARA/Pagine/Bandidigara.aspx](http://www.difesa.it/SMD_/ENTIMI/CASSAPREVFA/BANDI_DI_GARA/Pagine/Bandidigara.aspx)

L'offerta presentata non potrà essere ritirata, né modificata o sostituita con altra.

Qualora nell'offerta vi sia discordanza tra le somme/percentuali indicate in cifre e quelle indicate in lettere, saranno ritenute valide quelle più vantaggiose per l'Ente.

L'aggiudicazione della gara sarà effettuata a favore del concorrente la cui offerta, in base al punteggio attribuito, risulterà complessivamente più vantaggiosa, fatto salvo l'esito positivo delle verifiche di cui ai successivi artt. 19 e 20.

La somma dei punti da assegnare in base ai parametri prescelti sarà globalmente pari a 100 (cento).

Nel caso di parità tra due o più offerte si procederà all'esperimento di migliororia. L'aggiudicazione sarà effettuata, quindi, a favore del miglior offerente. Qualora le Banche/Istituti non fossero disponibili a migliorare l'offerta economica oppure dovesse persistere una condizione di parità, il servizio sarà aggiudicato mediante sorteggio.

L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta purché la stessa sia ritenuta valida e vantaggiosa per l'Ente.

L'Ente si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di non procedere ad alcuna aggiudicazione, nel caso in cui non ritenga meritevoli di approvazione e/o convenienti sotto il profilo tecnico – economico e/o organizzativo le offerte presentate.

In caso di mancanza di offerte o in presenza di offerte non valide/non appropriate, la gara sarà dichiarata deserta e si procederà successivamente all'aggiudicazione a mezzo di procedura negoziata ai sensi dell'art. 63, comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016.

E' comunque fatto salvo, da parte di questa Amministrazione, ogni e qualsiasi provvedimento di autotutela (annullamento, revoca, abrogazione, ecc.) che potrà essere attivato, a suo insindacabile giudizio, senza che i concorrenti possano avanzare richieste di risarcimento o altro.

In generale la Commissione, in caso di dubbi o contestazioni, potrà, nei limiti di legge e con la più ampia discrezionalità, richiedere chiarimenti e/o integrazioni ai concorrenti. Ove sia necessario e qualora le sopraelencate operazioni non dovessero essere terminate entro il giorno fissato per l'esperimento, la Commissione si riserva la facoltà di :

- convocare una o più sedute di gara, la cui data e luogo sarà tempestivamente comunicata ai partecipanti;
- sospendere temporaneamente il seggio di gara per eventuali approfondimenti di natura giuridica.

### **Art. 18**

#### **VERIFICA DELLE OFFERTE ANORMALMENTE BASSE**

In caso di rilevazione di offerte anomale o all'esito del relativo sub-procedimento, troverà applicazione l'articolo 97. del D.Lgs n.50/2016.

In caso di mancata rilevazione di offerte anomale ovvero a conclusione del sub-procedimento di verifica dell'anomalia, la Commissione procederà all'aggiudicazione provvisoria.

Per l'espletamento delle suddette attività, l'Ente si riserva, ove necessario, di fissare una o più sedute.

Per ogni operazione di gara, verrà redatto specifico verbale delle operazioni compiute in cui verranno indicati i concorrenti ammessi e le eventuali esclusioni con annesse motivazioni, l'esito della selezione e, infine, l'individuazione dell'aggiudicatario.

#### **Art. 19**

##### **VERIFICA DEI REQUISITI E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA**

L'aggiudicazione definitiva, formalmente adottata dal Presidente in qualità di Legale rappresentante dell'Ente appaltante su conforme deliberazione del Consiglio di Amministrazione, è subordinata:

- all'accertamento dell'assenza di motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016;
- alla verifica della certificazione comprovante il possesso dei requisiti e delle capacità di cui all'art. 83 del D.Lgs. 50/2016.

#### **Art. 20**

##### **OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO**

Il verbale di gara non costituisce contratto. La graduatoria determinata dalla commissione di gara ha carattere provvisorio ed è subordinata all'esito positivo delle verifiche e dei controlli sul primo in graduatoria in ordine al possesso dei requisiti previsti.

L'aggiudicatario, per la verifica e il controllo delle dichiarazioni rese e successivamente per la stipula dell'atto negoziale, sarà tenuto ai seguenti adempimenti nei termini che gli verranno fissati dall'Amministrazione:

- trasmissione dell'autorizzazione, o copia conforme, a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D. Lgs. 01.09.1993 n. 385 o di cui all'art. 40 della L. n. 448/98;
- trasmissione dei documenti (definiti dall'Amministrazione) ritenuti idonei per attestare il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dal bando di gara e/o formulati con autodichiarazioni;
- versamento delle spese contrattuali (bolli, diritti di segreteria, imposta di registro, ecc.);
- stipulazione della convenzione, pena l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni;
- assunzione del servizio oggetto dell'appalto dalla data fissata per l'affidamento anche nelle more della stipulazione della relativa convenzione.

In caso di mancato rispetto degli adempimenti sopra indicati entro il termine fissato, il soggetto verrà dichiarato decaduto dall'aggiudicazione. In tal caso l'aggiudicazione sarà fatta, dopo i previsti controlli, in favore del concorrente che segue in graduatoria.

#### **Art. 21**

##### **GARANZIA PER LA REGOLARE GESTIONE DEL SERVIZIO**

La Banca/Istituto risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio di ogni somma e valore dallo stesso trattenuti in deposito ed in consegna per conto di questo Ente, nonché le operazioni comunque attinenti al servizio di gestione; ugualmente risponde per eventuali danni causati all'Ente o a Terzi.

#### **Art. 22**

##### **ADEMPIMENTO CONTRATTUALE E PENALITÀ**

La Banca/Istituto è responsabile dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte.

Il rapporto si risolve per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., al verificarsi anche soltanto di una delle seguenti circostanze: violazioni di leggi, regolamenti e, reiteratamente (almeno tre volte), delle clausole contrattuali, previa contestazione degli addebiti da parte dell'Ente.

In relazione alle eventuali violazioni degli obblighi assunti dalla Banca/Istituto con la stipula della convenzione e per le quali non ricorrano gli estremi della risoluzione contrattuale o che non siano riconducibili alle fattispecie di cui ai precedenti commi, spetta all'Ente di irrogare penali pecuniarie, da quantificarsi ad insindacabile valutazione dell'Ente, in relazione alla gravità di ogni singolo adempimento, fino all'importo massimo di €. 50.000,00, fatto salvo il maggior danno, ex art 1382 ,1 comma, c.c..

Gli eventuali addebiti saranno contestati alla Banca/Istituto per iscritto ed a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata. Entro venti giorni dalla notifica degli addebiti, la Banca/Istituto potrà presentare proprie controdeduzioni, rispetto alle quali l'Ente adotta le determinazioni di competenza, comunicandole alla Banca/Istituto gestore con le stesse modalità della contestazione degli addebiti.

#### **ART. 23**

##### **RISOLUZIONE CONTRATTUALE**

L'Ente può procedere all'immediata risoluzione del contratto, senza oneri o penalità a proprio carico, unicamente comunicando alla Banca/Istituto la propria decisione e senza, con ciò, rinunciare al diritto di chiedere il risarcimento dei danni eventualmente subiti, in caso di:

- a) grave inosservanze, per reiterate violazioni od irregolarità contrattuali;
- b) grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- c) cessazione di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del contraente;
- d) cessione del contratto o subappalto non autorizzati dall'Ente;
- e) sospensione o interruzione nella esecuzione del servizio per motivi non dipendenti da causa di forza maggiore;
- f) mancanza di uno o più requisiti per l'affidamento del servizio, di cui la Banca/Istituto si impegna a dare tempestiva comunicazione all'Ente;
- g) dichiarazione di fallimento, ammissione alla procedura di concordato fallimentare o preventivo, o attivazione di un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- h) decremento del coefficiente CET 1 ratio al di sotto della soglia minima stabilita nel tempo dalla competente Autorità di vigilanza.

Nel caso di cui alle lettere precedenti, dopo la diffida formulata a mezzo raccomandata a.r. o posta elettronica certificata, qualora la Banca/Istituto non provveda, entro e non oltre il termine di 10 giorni consecutivi dal ricevimento a sanare la situazione evidenziata, l'Ente provvederà alla risoluzione del contratto ai sensi e agli effetti dell'art. 1454 del Codice dei contratti. Nella fattispecie di cui alle lettere a) e g) il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile.

L'Ente può, altresì, risolvere il contratto al verificarsi di una qualsiasi delle condizioni previste all'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

Se si addivenisse alla risoluzione del contratto per le motivazioni sopra riportate la Banca/Istituto sarà tenuta al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti e alla corresponsione delle maggiori spese che l'Ente dovrà sostenere per l'affidamento a terzi del rimanente periodo contrattuale.

In caso di risoluzione la Banca/Istituto si impegna a continuare la gestione del servizio alle stesse condizioni, fino all'affidamento ad altro Istituto di credito, garantendo che il subentro non arrechi pregiudizio alle attività di riscossione e pagamento.

#### **Art. 24**

##### **RECESSO UNILATERALE DAL CONTRATTO**

L'Amministrazione si riserva la facoltà di esercitare il diritto potestativo di recesso previsto dall'articolo 1671 del codice civile e dall'art. 109 del D.Lgs. 50/2016.

#### **Art. 25**

##### **CAUZIONE**

Non è richiesta la cauzione provvisoria per la partecipazione alla gara.

#### **Art. 26**

##### **PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA**

La graduatoria provvisoria dei soggetti ritenuti idonei sarà pubblicata sul sito web [www.difesa.it](http://www.difesa.it) ([www.difesa.it/SMD\\_ENTIMI/CASSAPREVFA/BANDI\\_DI\\_GARA/Pagine/Bandidigara.aspx](http://www.difesa.it/SMD_ENTIMI/CASSAPREVFA/BANDI_DI_GARA/Pagine/Bandidigara.aspx))

Avverso la graduatoria provvisoria, sarà possibile esperire reclamo, entro sette giorni dalla sua pubblicazione. Trascorso il termine indicato ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata la

graduatoria definitiva approvata con apposita determinazione dal Presidente della Cassa, avverso la quale sarà possibile, nei termini di legge, il ricorso al TAR.

#### **Art. 27**

##### **SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO**

E' vietato il subappalto.

E' vietata la cessione del contratto, salvi i casi di fusione, scissione, accorpamento o cessione d'azienda/ramo d'azienda della Banca/Istituto aggiudicatario previsti dalla normativa vigente.

#### **Art. 28**

##### **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

La Cassa di Previdenza delle F.A. s'impegna a trattare e a trattenere i dati esclusivamente per fini istituzionali, secondo i principi di pertinenza e di non eccedenza. Nell'istanza di partecipazione, gli interessati dovranno dichiarare di aver preso visione dell'informativa (che segue) di cui all'art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modificazioni e integrazioni, nonché a indicare il nominativo del responsabile del trattamento dei dati stessi.

##### **Tutela dati personali – Informativa di cui all'art. 13 del D. Lgs n. 196/2003**

Ai sensi dell' art. 13 del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche e integrazioni, la Cassa di previdenza delle F. A. fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali alla stessa forniti.

##### ***Finalità del trattamento.***

I dati inseriti nelle buste "1" e "2" vengono acquisiti dalla Cassa per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara ed in particolare delle capacità amministrative e tecnico-economiche dei concorrenti richieste per l'esecuzione del servizio, nonché per l'aggiudicazione e per gli adempimenti connessi con gli obblighi di legge.

I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dalla Cassa ai fini della stipula della convenzione, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa della convenzione stessa.

##### ***Natura del conferimento.***

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa; tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti determinerà l'esclusione del concorrente o la decadenza dall'aggiudicazione.

##### ***Dati sensibili e giudiziari.***

Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili" e "giudiziari", ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e) del D.Lgs. 196/2003.

##### ***Modalità del trattamento dei dati.***

Il trattamento dei dati verrà effettuato dalla Cassa (tramite l'Ufficio di gestione) in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dal Codice.

In particolare la loro conservazione avverrà tramite archivi cartacei ed informatici.

##### ***Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati.***

I dati potranno essere comunicati :

- ai componenti degli organi collegiali (CdA e Collegio dei Revisori) e al personale in servizio all'Ufficio di gestione della Cassa stessa, che cura il procedimento di gara;
- agli enti pubblici per le verifiche di legge, relativamente ai dati forniti dall'aggiudicatario;
- ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dalla L. 7 agosto 1990 n. 241.

I dati non verranno in alcun modo diffusi.

##### ***Diritti del concorrente interessato.***

Al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

##### ***Titolare del trattamento.***

Titolare del trattamento dei dati per la Cassa di Previdenza delle F. A., con sede in Roma via XX settembre n. 123/A, è il Capo Ufficio di Gestione della Cassa, cui l'interessato si potrà rivolgere per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs n. 196/2003.

**Art. 29**

**MODALITA' DI ACCESSO AGLI ATTI**

L'accesso agli atti e alle offerte, da parte dei partecipanti, sarà consentito, secondo la disciplina della L. 07.08.1990, n. 241 solo dopo la conclusione del procedimento.

**Art. 30**

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO**

Per la stazione appaltante il responsabile del procedimento è il Capo Ufficio di Gestione della Cassa di Previdenza delle F.A. *pro-tempore* che potrà essere contattato, per eventuali chiarimenti, tutti i giorni dalle ore 10,00 alle ore 12,00 ai seguenti recapiti: mezzo telefonico: 06/47359700; fax 06/47359733, mezzo e-mail: *primo.cassemil@smd.difesa.it*.

**Art. 31**

**ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO**

I ricorsi avverso la presente procedura di gara possono essere presentati avanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio con le forme e le modalità di cui al D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104 "Codice del processo amministrativo".

**Art. 32**

**NORME DI RINVIO**

Per quanto non previsto dal presente disciplinare di gara e dallo schema di convenzione valgono le disposizioni di legge vigenti in materia negoziale in quanto applicabili.

**II CAPO UFFICIO DI GESTIONE  
(Col CC Vito Giuseppe TURCO)**

